

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **66/1993** (ECLI:IT:COST:1993:66)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **16/12/1992**; Decisione del **08/02/1993**

Deposito del **16/02/1993**; Pubblicazione in G. U. **24/02/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19193**

Atti decisi:

N. 66

ORDINANZA 8-16 FEBBRAIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1992 dal Pretore di Rovigo - sezione distaccata di Adria - nel procedimento penale a carico di Mazzucco Claudio ed altri, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Rovigo - sezione distaccata di

Adria - dubita della legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di nuove contestazioni (artt. 516, 517, 518, secondo comma, cod. proc. pen.), stabilisce che l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove solo "a norma dell'art. 507" - e cioè solo se risultino assolutamente necessarie e solo dopo l'assunzione di altre prove - sostenendo che ciò comporta ingiustificabili limitazioni del diritto di difesa nonché disparità di trattamento tra le parti e perciò la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto; Considerato che la predetta questione è stata già decisa con la sentenza n. 241 del 1992, con la quale, tra l'altro, l'art. 519, secondo comma, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui contene(va) l'inciso "a norma dell'art. 507";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 519, secondo comma, del codice di procedura penale - già dichiarato costituzionalmente illegittimo quanto all'inciso "a norma dell'art. 507" con la sentenza n. 241 del 1992 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Pretore di Rovigo - sezione distaccata di Adria - con ordinanza del 7 aprile 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.